ALLEGATO A

Ditta DIASORIN SpA - Stabilimento di via Crescentino – SALUGGIA (VC)

- Il codice SIRA di stabilimento è **5319**
- Nello stabilimento sono presenti impianti per la progettazione, sviluppo e produzione di kit diagnostici.

Il presente allegato si compone di:

- SUBALLEGATO A1: quadro emissivo
- SUBALLEGATO A2: prescrizioni tecnico-gestionali per le emissioni in atmosfera
- SUBALLEGATO A3: planimetrie di stabilimento

SUBALLEGATO A1

Punto di emissione	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza	Temperatura [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione			Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]	[kg/h] (a regime)			
E1	Lab. 17c e Lab. 42 edif. 9: produzione materie prime biologiche - purificazione macromolecole	2.700	5-6	D	A	SOT come C totale	5	0,014	---	7,1	0,35	Filtro per polveri + C.A.
						Polveri totali	2	0,005	---			
						HCl	2	0,005	---			
						Alcalinità (come Na_2O)	2	0,005	---			
E2	Lab. 18a/b/c e 17a/b edif. 9: produzione materie prime biologiche - purificazione macromolecole	7.500	5-6	D	A	SOT come C totale	5	0,0440 *	---	11,5	0,40	Filtro per polveri + C.A.
						Polveri totali	2	0,0176 *	---			
						Cl_2	2	0,0176 *	---			
						HCl	2	0,0176 *	---			
						Alcalinità (come Na_2O)	2	0,0176 *	---			
E3	Lab. 9 e 10 edif. 9c: produzione materie prime biologiche - purificazione macromolecole	3.770	5-6	D	A	SOT come C totale	5	0,019	---	7,8	0,35	Filtro per polveri + C.A.
						Polveri totali	2	0,008	---			
						HCl	2	0,008	---			
						Alcalinità (come Na_2O)	2	0,008	---			
E4	Lab. 4 edif. 9c: produzione materie prime biologiche - purificazione macromolecole	1.200	5-6	D	A	SOT come C totale	5	0,006	---	6,0	0,20	Filtro per polveri+ C.A.
						Polveri totali	2	0,003	---			
						HCl	2	0,003	---			
						Alcalinità (come Na_2O)	2	0,003	---			
E5	Lab. 6 edif. 9c: sintesi di molecole organiche - purificazione e lavaggio	2.000	4 - 5	D	A	SOT	5	0,010	---	6,0	0,25	Filtro assoluto - C.A.
						polveri totali	2	0,004	---			
						HCl	2	0,004	---			
						Alcalinità (come Na_2O)	2	0,004	---			
E9	Lab. 16 edif. 9: produzione prodotto finito - ripartizione liquidi - stampa componenti LIAISON	120	8	D	A	SOT come C totale	40	0,005	---	9,4	0,20	---
E13	Locali 52 edif. 9: liofilizzatore	280	4 volte al mese per 24 h (liofilizzatore)	D	A	Polveri totali comprese nebbie oleose	20	0,006	---	9,4	0,25	Filtro condensatore + C.A.

Punto di emissione	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza	Temperatura [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione			Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]	[kg/h] (a regime)			
E15	Lab. 35 edif. 12: attività di controllo - laboratorio analisi	1.176	5-6	D	A	SOT come C totale	10	0,012	---	10,3	0,25	Filtro per polveri + C.A.
						Polveri totali	5	0,006	---			
E16	Lab. 76 edif. 9: attività di controllo filtri	1.800	4-5	D	A	SOT come C totale	30	0,054	---	8,0	0,20	Filtro per polveri + C.A.
E18	Lab. 23 edif. 9: preparazione soluzioni	3.500	4-5	D	A	SOT come C totale	---	0,018	---	6,7	0,35	Filtro assoluto + C.A.
						Polveri totali	---	0,007	---			
						HCl	---	0,007	---			
						Na_2O	---	0,007	---			
E19	Lab. 43 edif. 10: disinfezione soluzioni	500	2	D	A	Cl_2	3	0,004	---	11,0	0,25	Filtro assoluto + C.A.
E20	Lab. 9 edif. 9: ripartizione - stampa componenti LIAISON	300	16	D	A	SOT come C totale	20	0,006	---	8,2	0,20	Filtro per polveri + C.A.
E22	Lab. 14 edif. 9: ripartizione - stampa componenti LIAISON	300	16	D	A	SOT come C totale	20	0,006	---	8,2	0,20	Filtro per polveri + C.A.
E23	Lab. 62/69 edif. 12: sintesi di molecole organiche	4.000	5	D	A	SOT come C totale	---	0,020	---	10,3	0,45	Filtro per polveri + C.A.
						Polveri totali	---	0,008	---			
						HCl	---	0,008	---			
						Na_2O	---	0,008	---			
E24	Lab. 23 edif. 12: attività di controllo e analisi	1.800	5	D	A	SOT come C totale	---	0,009	---	10,3	0,25	Filtro per polveri + C.A.
						Polveri totali	---	0,004	---			
						HCl	---	0,004	---			
						Na_2O	---	0,004	---			
E28	Lab. 36 edif. 9 (cappa): produzione prodotto finito - preparazione soluzioni in base acquosa componenti kit LIAISON	1.200	4-5	D	A	SOT come C totale	5	0,006	---	9,6	0,25	Filtro assoluto + C.A.
						Polveri totali	5	0,006	---			
E29	Lab. 36 e 46 edif. 9 (braccetti) produzione prodotto finito - preparazione soluzioni in base acquosa componenti kit LIAISON	4.000	12	C	A	SOT come C totale	5	0,020	---	9,6	0,40	Filtro assoluto + C.A.
						Polveri totali	5	0,020	---			

Punto di emissione	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza	Temperatura [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione			Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]	[kg/h] (a regime)			
E34	Lab. 93 edif. 9: produzione materie prime biologiche (biologia molecolare) - purificazione macromolecole - Cappa chimica	1.200	5-6	D	A	SOT come C totale	8,3	0,010	---	8,9	0,25	Filtro assoluto+ C.A.
						Polveri totali	2,5	0,003	---			
						HCl	2,5	0,003	---			
						Alcalinità (come Na_2O)	2,5	0,003	---			
E38	Locali 52e edif. 9: produzione materie prime biologiche – purificazione macromolecole	1.300	5-6	D	A	SOT come C totale	5	0,0440 *	---	12,5	0,35	Pre-filtro + Filtro assoluto + C.A.
						Polveri totali	2	0,0176 *	---			
						Cl_2	2	0,0176 *	---			
						HCl	2	0,0176 *	---			
						Alcalinità (come Na_2O)	2	0,0176 *	---			
E39	Lab. 19a/b/c/e edif. 9: produzione materie prime biologiche - purificazione macromolecole	13.400	5-6	D	A	SOT come C totale	5	0,007	---	10,7	0,63	C.A.
						Polveri totali	2	0,003	---			
						HCl	2	0,003	---			
						Alcalinità (come Na_2O)	2	0,003	---			
E40	Lab. 115/116 edif. 9: produzione enzimi	3.630 (fase transitoria) / 8.430 (a regime)	5-6	D	A	SOT come C totale	5	0,018	0,042	11,5	0,50	Pre-filtro + Filtro assoluto + C.A.
						Polveri totali	2	0,007	0,017			
						HCl	2	0,007	0,017			
						Alcalinità (come Na_2O)	2	0,007	0,017			

C = continua D = discontinua A = ambiente

* I limiti di emissione espressi in concentrazione devono essere rispettati sui signoli camini E2 ed E38 e il limite di emissione espresso in flusso di massa deve essere rispettato come somma sui camini E2 ed E38

EMISSIONI TRASCURABILI E IN DEROGA					
Punto di emissione	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Tipo di sostanza inquinante	Tipo di emissione	Tipo di impianto di abbattimento
E21	Esterno edif. 10: silos soluzioni disinfettate	tiraggio naturale	Cl_2	emissioni trascurabili	Guardia idraulica
E25	Esterno edif. 12: silos soluzione disinfettante	tiraggio naturale	Cl_2	emissioni trascurabili	Guardia idraulica
E26	Esterno edif. 9: silos soluzione disinfettante	tiraggio naturale	Cl_2	emissioni trascurabili	Guardia idraulica
E27	Gruppo elettrogeno di emergenza (gasolio P_t < 1 MW)	Attività in deroga ai sensi della lettera *bb)* Parte I - allegato IV alla Parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.			---
E30	Lab. 32 edif. 9 stufa sterilizzatrice	20	---	emissioni trascurabili	---
E31	Lab. 32 edif. 9 stufa sterilizzatrice	1.000	---	emissioni trascurabili	---
E32	Lab. 32 edif. 9 stufa di asciugatura	1.000	---	emissioni trascurabili	---
E33	Lab. 32 edif. 9 lavanderia	600	---	emissioni trascurabili	---
E35	Esterno edif. 9: pozzetto intermedio soluzioni disinfettate	tiraggio naturale	Cl_2	emissioni trascurabili	Guardia idraulica
E36	Esterno edif. 9: solos soluzione disnifettante	tiraggio naturale	Cl_2	emissioni trascurabili	Guardia idraulica
E37	Laboratori di analisi e ricerca	Attività in deroga ai sensi della lettera jj*)* Parte I - allegato IV alla Parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.			---

SUBALLEGATO A2

Prescrizioni tecnico - gestionali per le emissioni convogliate e diffuse

A. PRESCRIZIONI INIZIALI

1) Entro 30 giorni dalla notifica del presente atto, la Ditta deve dichiarare l'effettivo numero di cartucce del filtro afferente al nuovo punto di emissione E39;

B. PRESCRIZIONI GENERALI

2) Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.

3) I **valori limite di emissione** fissati nel Quadro Emissivo rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati. Salvo quanto diversamente indicato, i valori limite di emissione fissati nel Quadro Emissivo sono espressi in **concentrazione media oraria** (mg/Nm^3 = massa di sostanza contenuta in un metro cubo di effluente riferito a 273,15 K e 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo) e in **flusso di massa** (kg/h) e rappresentano il massimo quantitativo in massa di inquinante contenuto nel flusso gassoso strettamente necessario all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie.

4) Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento devono essere annotate in un apposito **registro**, preferibilmente in formato digitale, che dovrà essere reso disponibile alle autorità di controllo, dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

 - la data di effettuazione dell'intervento;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, etc.);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;
 - l'indicazione dell'autore dell'intervento.

5) Qualora si verifichi un **guasto** tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art. 271, c. 14 del D. Lgs. n. 152/2006, parte V e s.m.i., l'autorità competente deve essere informata entro le **otto ore successive** e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

6) Qualunque **anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento** comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.

7) La realizzazione, l'esercizio e la manutenzione di tutti gli impianti presenti in stabilimento devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento e durante tutte le fasi di lavorazione, **il massimo contenimento delle emissioni diffuse**.

8) Le fasi di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiali polverulenti devono essere svolte in modo da **limitare le emissioni diffuse**, secondo le disposizioni riportate nella parte I dell'Allegato V alla parte V del D. Lgs. n. 152/2006.

9) La realizzazione, l'esercizio e la manutenzione di tutti gli impianti presenti in stabilimento devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento e durante tutte le fasi di

lavorazione, **il massimo contenimento delle emissioni diffuse anche di carattere odorigeno**.

10) Ogni camino dovrà essere provvisto di **targhetta** riportante il numero identificativo indicato nel Quadro Emissivo.

C. PRESCRIZIONI PER LA CONDUZIONE

11) **Il termine per la messa a regime degli impianti nuovi (E39 ed E40) è di 30 giorni** dalla data di avviamento dell'impianto, comunicata al Sindaco e alla Provincia con un anticipo di almeno **15 giorni**, così come disposto al c. 6 dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006, parte V e s.m.i..

12) L'impresa deve effettuare sui camini nuovi **E39 ed E40** due rilevamenti delle emissioni (**autocontrolli iniziali**), in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri contenuti nel suballegato A1.

13) **Il termine per la messa a regime degli impianti modificati (E2) e nuovi (E38) è di 30 giorni** dalla data di avviamento dell'impianto, comunicata al Sindaco e alla Provincia con un anticipo di almeno **15 giorni**, così come disposto al c. 6 dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006, parte V e s.m.i..

14) L'impresa deve effettuare sui camini **modificati (E2) e nuovi (E38)** due rilevamenti delle emissioni (**autocontrolli iniziali**), in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri contenuti nel quadro riassuntivo delle emissioni.

15) Per i punti di emissione **E2 e E38** sono prescritti limiti emissivi espressi in concentrazione (mg/Nm^3) da rispettare sui singoli camini e un limite emissivo espresso in flusso di massa (kg/h) da rispettare come somma dei contributi emissivi. Il gestore, a tal fine, dovrà realizzare le misurazioni in maniera contestuale su entrambi oppure, come alternativa, in successione mantenendo l'equivalenza funzionale dei due impianti (raggiungimento e mantenimento dello stesso carico di processo e delle stesse condizioni operative per tutto il periodo di campionamento).

16) La Ditta deve comunicare, con almeno 15 giorni di preavviso, la data in cui saranno attivati i 4 braccetti del camino **E29** non ancora attivi e dovrà eseguire due rilevamenti delle emissioni (**autocontrolli iniziali**), in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto nella configurazione definitiva, per la determinazione di tutti i parametri contenuti nel suballegato A1.

17) La Ditta deve effettuare sui camini gli **autocontrolli periodici** con periodicità triennale (ovvero entro i 36 mesi successivi all'ultimo autocontrollo), verificando tutti i parametri riportati nel quadro emissivo.

18) La Ditta, durante gli autocontrolli iniziali e periodici, deve verificare il rispetto delle condizioni fluidodinamiche previste dalle norme UNI EN in corrispondenza di tutti i tronchetti di prelievo su tratti di condotti orizzontali.

19) L'impresa deve effettuare, nelle più gravose condizioni di esercizio, gli autocontrolli iniziali e periodici dando **comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo**, alla Provincia e al Dipartimento Territoriale ARPA Piemonte Nord Est, del periodo in cui intende effettuare i prelievi. È consentito al Gestore, per motivate ragioni produttive e/o meteorologiche, differire le date stabilite e comunicate - salvo espresso diniego di questa Amministrazione - previa comunicazione alla Provincia di Vercelli e al Dipartimento Territoriale ARPA Piemonte Nord Est, comprensiva della nuova data in cui sarà effettuato il campionamento.

20) I risultati dei rilevamenti effettuati devono poi essere trasmessi alla Provincia, al Dipartimento Territoriale ARPA Piemonte Nord Est e al Comune territorialmente competenti, **entro 60 giorni dalla data del rilevamento**.

21) Gli esiti degli autocontrolli dovranno essere espressi secondo il **format** reperibile sul sito web della Provincia alla pagina:

https://www.provincia.vercelli.it/it/page/modulistica-per-istanza-aua

Il modello per l'espressione degli esiti degli autocontrolli non deve essere modificato e deve sempre essere utilizzato il modello più recente.

22) Le **strategie di campionamento** utili alla verifica di conformità ai limiti di emissione vigenti dovranno seguire i criteri indicati nel MU158/88 *"Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni"*. Un elenco dettagliato coerente con tali requisiti è disponibile sul sito web della Provincia di Vercelli alla pagina:

https://www.provincia.vercelli.it/it/page/metodiche-di-campionamento

fatta salva la facoltà del gestore di adottare metodi differenti a quelli di riferimento a condizione di rispettare i criteri espressi dalla norma UNI EN 14793, oppure laddove non presenti metodi di riferimento, previo confronto con il Dipartimento ARPA Piemonte Nord Est.

23) I condotti di convogliamento delle emissioni in atmosfera dovranno essere provvisti di idonee **porte di misura** dotate di opportuna chiusura, realizzate e posizionate secondo la norma UNI EN 15259:2008 ed UNI EN 16911:2013. La sezione di campionamento dovrà essere resa accessibile in condizioni di sicurezza in conformità a quanto disposto dalla normativa nazionale (D. Lgs.81/2008 e s.m.i.). Dovranno essere previsti, a seconda della quota del piano di lavoro da raggiungere, sistemi manuali di sollevamento delle apparecchiature al punto di prelievo per effettuare i controlli, come ad esempio carrucole con fune idonea provvista di idoneo sistema di blocco o per quote superiori a 10 metri sistemi di sollevamento elettrico come argani o verricelli provvisti di sistemi frenanti.

24) Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la **direzione** del loro flusso allo sbocco deve essere **verticale verso l'alto** e l'**altezza minima** dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Comune.

25) **Sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e sostanze estremamente preoccupanti (REACH):** Le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse. **Ogni cinque anni**, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione, i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze previste dal presente comma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviano all'autorità competente una **relazione** con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, l'autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione. In caso di stabilimenti o d'installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nella classificazione a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del presente comma, allegando alla stessa domanda la relazione.

D. PRESCRIZIONI SPECIFICHE

26) Deve essere presente un misuratore di pressione differenziale sul sistema filtrante a servizio del punto di emissione **E2** dotato di segnalatore acustico/visivo, allo scopo di segnalare le possibili irregolarità di funzionamento.

27) I punti di emissione **E1, E2, E13 e E15** devono essere provvisti di valvole parzializzatrici atte ad isolare i flussi provenienti da fasi di lavorazione e/o cappe aspiranti diverse.

28) Il punto di emissione **E15**, relativo al laboratorio analisi, deve essere dotato di idonei sistemi di abbattimento, considerato che nell'attività di laboratorio possono essere utilizzate sostanze contrassegnate con frasi di rischio R45 e R46.

29) Il camino **E18** deve essere munito di un sistema di intercettazione allo scopo di isolare temporaneamente le emissioni dovute alle cappe collegate alle lavorazioni del laboratorio n. 23 e n. 22.

30) Nel rispetto del comma 16 dell'art. 273-bis che stabilisce un tetto massimo di **500 ore annue** per il funzionamento al di sotto del quale non sono indicati limiti emissivi da rispettare, la Ditta, per il gruppo elettrogeno associato al punto di emissione **E27**, dovrà comunicare, **entro il 31 marzo di ogni anno**, il numero effettivo di ore di funzionamento riferito all'anno precedente.

31) La Ditta deve gestire le sostanze e le miscele, con particolare riferimento alle SVHC (sostanze estremamente preoccupanti), utilizzate nell'impianto denominato "Cappa chimica" associato al punto emissivo **E34** in modo conforme a quanto previsto dal Regolamento (CE) 1907/2006, con particolare riferimento alle Schede dati di Sicurezza (Usi identificati, scenari di esposizione, valutazione della sicurezza chimica etc.).

32) La Ditta deve osservare le restrizioni previste dall'allegato XVII del Regolamento (CE) 1907/2006.

SUBALLEGATO A3

Planimetria di stabilimento

LEGENDA

- PUNTI EMISSIONE AUTORIZZATI
- PUNTI EMISSIONE DA AUTORIZZARE
- PUNTI EMISSIONE IN DEROGA

PE 36

PARCO RIFIUTI

FABBR. 9O - piano primo

FABBR. 9O

RIBALTA CARICO

CAPANNONE RETRATTILE
150 mq

Area chiller

PE38

PE34 PE20 PE22 PE16 PE33 PE32 PE31 PE30 PE29 PE28 PE35 PE01 PE02 PE39 PE09 PE13 PE18 PE40 PE04 PE05 PE03

FABBR. 9C - 9T

EDIFICIO 9 - PIANO TERRENO

PE21 PE19 PE26

EDIFICIO 10 - PIANO PRIMO

EDIFICIO 10 - PIANO TERRENO

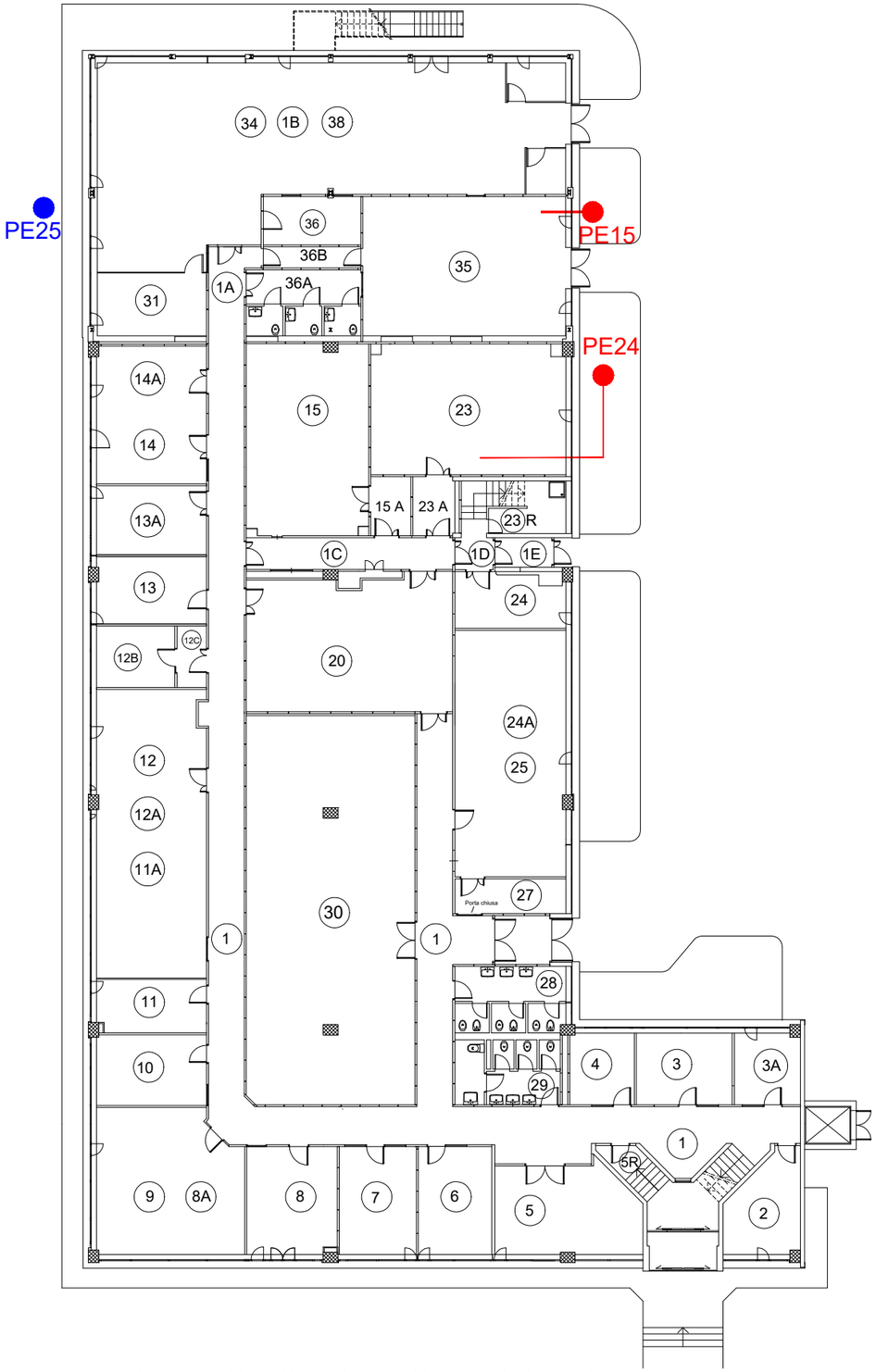
PE27

Diasorin
The Diagnostic Specialist

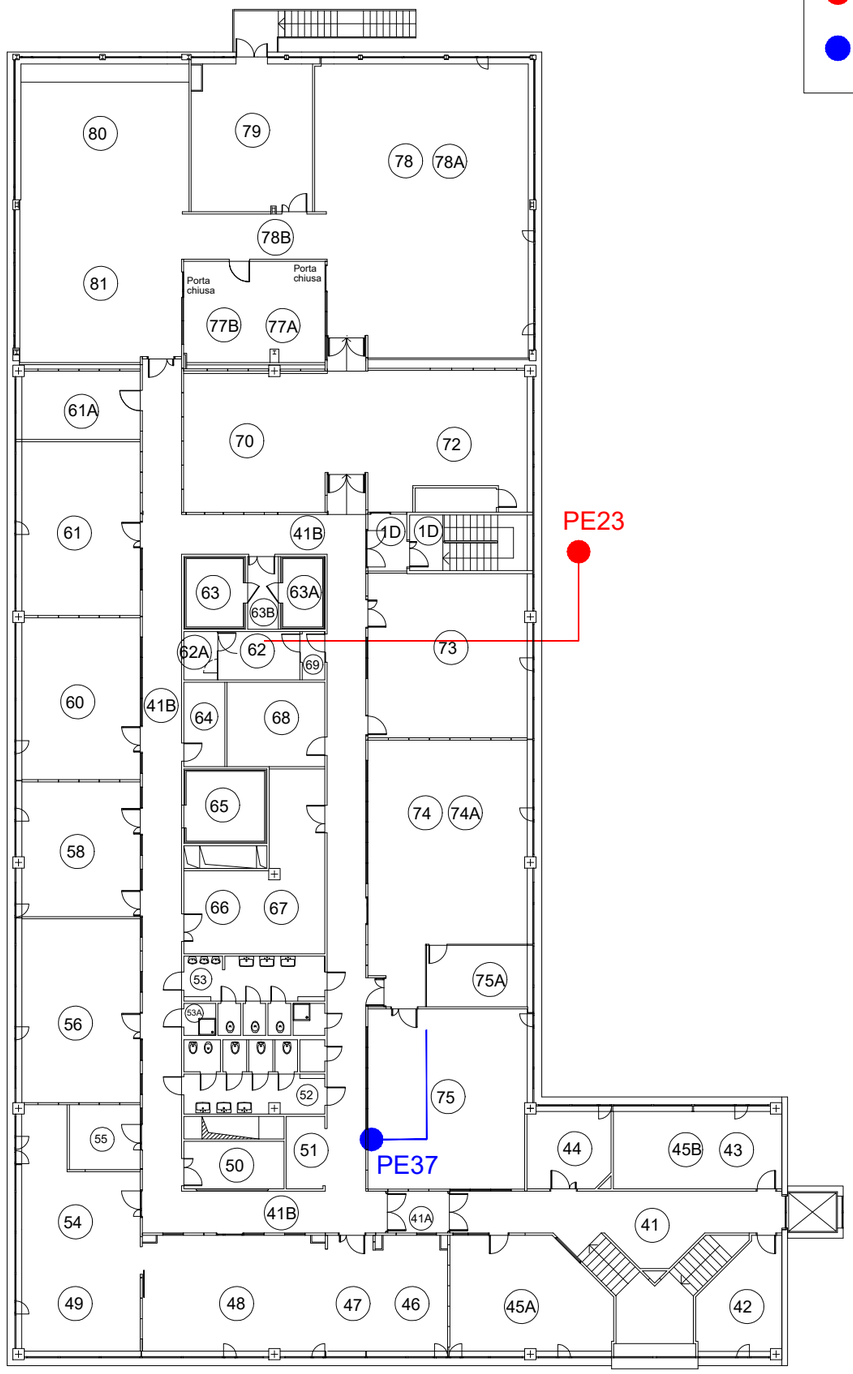
BUILDING & UTILITIES ITALY		DISEGNO N°:	Y01.1.00.X.14
DATA	03-02-26	DiaSorin Italia S.p.A. con socio unico	SOSTITUISCE IL: Y01.1.00.X.13
SCALA		EDIFICIO 9 e 10 - SALUGGIA	SOSTITUITO DAL:
FIRMA		PIANO, TERRENO E PRIMO	FILE: Y01.1.00.X.14.dwg
VISTO/CA		EMISSIONI IN ATMOSFERA	

LEGENDA

- PUNTI EMISSIONE ATTIVI
- PUNTO EMISSIONE IN DEROGA



EDIFICIO 12 - PIANO TERRENO



EDIFICIO 12 - PIANO PRIMO

DiaSorin — The Diagnostic Specialist

BUILDING & UTILITIES ITALY		DISEGNO N°: Y01.1.12.X.06
DATA 26-02-26	DiaSorin S.p.A.	SOSTITUISCE IL: Y01.1.12.X.05
SCALA	EDIFICIO 12 - SALUGGIA	SOSTITUITO DAL:
FIRMA	PIANO TERRENO E PRIMO	FILE: Y01.1.12.X.06.dwg
VERIFICA	EMISSIONI IN ATMOSFERA	

QUESTO DISEGNO E' PROPRIETA' RISERVATA E NON PUO' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO, MOSTRATO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE